

## TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

### SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa ROSSELLA TALIA Presidente

dott. DANILOMAFFA Giudice

dott.ssa ANNA ORLANDI Giudice est.

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. ...del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:

X (C.F. \*\*\*) nata a \*\*\* (Iran) il (...) e ì residente in ..., via..., rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso per separazione giudiziale, dall'Avv. ...del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Imola (BO) alla ...;

RICORRENTE

nei confronti di

Y (C.F. \*\*\*) nato a \*\*\* (Iran) il (...) residente in ..., via ..., rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione del 19.01.2021, dall'Avv. ...del foro di Bologna, con domicilio eletto w presso e nel suo studio sito in Imola (BO) alla via ...;

RESISTENTE

E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede;

Conclusioni - Con "note di trattazione scritta" ex art. 83, co. 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. modifiche depositate dalla ricorrente X e dal resistente Y in data 30.09.2022 per l'udienza dello 06.10.2022 svoltesi in modalità cartolare, le parti hanno così concluso, la prima, richiamato integralmente tutto quanto dedotto e richiesto nel ricorso introduttivo e nei successivi atti, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - Affidare congiuntamente il figlio minore \*\*\* ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita attualmente in ..., ...via..., sino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio e con possibilità per il padre di poter vedere/stare con i figli secondo le seguenti modalità: a) un fine settimana a settimane alterne (dal venerdì ore 17.30 alla domenica sera ore 21.30 circa con riaccompagnamento presso la madre); b) tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 21.30 circa, con accompagnamento presso la madre; c) un martedì ogni due settimane dalle 17.15 alle 21.30 circa con accompagnamento presso la madre; - disporre inoltre che il minore trascorra le festività del Natale, del Capodanno e della Pasqua con i N genitori ad anni alterni e le vacanze estive con priorità del periodo di scelta ad anni alterni tra i genitori e con la facoltà di restare presso ciascuno di essi anche per due settimane sia consecutive che frazionate, con possibilità di comunicare telefonicamente; - accertare e dichiarare che la sig.ra X non sia economicamente autosufficiente e, per i motivi esposti nella narrativa del ricorso per separazione e dei successivi atti, riconoscere e dichiarare tenuto il sig. Y a versare alla sig.ra X a titolo ó di mantenimento la somma di €1.000, 00 oltre all'importo previsto per il canone di locazione dell'appartamento condotto in locazione; - disporre che il sig. Y versi mensilmente alla sig.ra X, a titolo à di mantenimento per il figlio e quindi al raggiungimento della indipendenza economica dello stesso, la somma di € 600,00 oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie come preventivamente concordate; - con ó vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con riserva di depositare ulteriore documentazione necessaria, ogni richiesta istruttoria e dedurre ulteriormente in favore delle richieste della sig.ra X", secondo, riportatosi integralmente a tutto quanto dedotto e richiesto nella comparsa di costituzione di nuovo procuratore e nei successivi atti, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respingendo integralmente le domande avversarie: 1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con a addebito alla moglie, sig.ra X ; 2. Affidare congiuntamente il figlio minore \*\*\* ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e con possibilità per il padre di poter vedere / stare con il figlio con le seguenti modalità: A) Un fine settimana a settimane alterne (dal venerdì alle 17.30 alla domenica ore 21.30 con riaccompagnamento presso la madre); B) Tutti a mercoledì dalle 17.30 alle 21.30 con accompagnamento presso l'abitazione materna; C) Tutti i martedì dalle ore 17.30 con pernottamento fino al mercoledì, quando il padre o la baby Bitter provvederanno a riaccompagnarlo a scuola; D) Disporre inoltre che il minore trascorra con il padre sette giorni anche non consecutivi in occasione delle festività natalizie in periodi così suddivisi e goduti dai genitori in compagnia del figlio ad anni alterni: dal 24.12 al 30.12 compresi e dal 31.12 al 06.01 compresi; E) per tre giorni in occasione delle festività legate alla Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; F) ad anni alterni, i genitori trascorreranno insieme al figlio il giorno del compleanno del bambino; G) durante il periodo estivo il figlio trascorrerà insieme a ciascuno dei genitori quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno; 3. disporre che il sig. Y versi mensilmente a titolo di mantenimento del figlio e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, la somma di € 300,00 (euro trecento/00) oltre al rimborso del 50% delle

spese straordinarie previamente concordate; 4. che nulla è dovuto dal dott. Y a titolo di mantenimento della moglie, sig.ra X, stante l'addebito alla stessa della separazione in ragione della sua relazione extraconiugale. Con riserva di depositare ulteriore documentazione necessaria, ogni richiesta istruttoria e dedurre ulteriormente in favore delle richieste della sig.ra X".

## **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente è utile richiamare le considerazioni già espresse nell'ordinanza presidenziale del 23.09.2020 in punto alle questioni della sussistenza della giurisdizione italiana e della legge applicabile. Pur in presenza dell'elemento di estraneità rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini iraniani (il convenuto, peraltro, ha anche cittadinanza italiana), sussiste la competenza giurisdizionale di questa autorità giudiziaria in base al criterio di collegamento della residenza nello Stato, residenza da entrambi i coniugi mantenuta anagraficamente in... dove il resistente ha conseguito la laurea e ha iniziato a esercitare la professione medica ma effettiva, dal mese di settembre 2019, in ... (FC) dove il figlio minore \*\*\* Y (nato a Cesena il 14.06.2015) frequenta le scuole elementari e, non prevedendo la legge nazionale comune dell'Iran l'istituto della separazione, oggetto della domanda proposta dalla ricorrente, ma solo quello del divorzio, trova applicazione, a norma dell'art. 31 comma 2 L. n. 218/1995, la legge italiana.

Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è senz'altro fondata e merita accoglimento.

Le risultanze processuali, in particolare, il comportamento e le dichiarazioni dei coniugi nel corso del giudizio, unitamente alle produzioni documentali ed alle altre circostanze fattuali concretamente emerse, hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, dalle rispettive allegazioni e produzioni, nonché dalla circostanza che il Presidente del Tribunale, nella richiamata ordinanza ex artt. 708-709 c.p.c., dato atto che il coniuge convenuto, pur ritualmente citato per l'udienza del 17.09.2020 a mezzo del servizio postale, non è comparso senza allegare giustificazione alcuna, accertata l'impossibilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza coniugale, divenuta intollerabile alla stregua delle dichiarazioni rese dalla ricorrente moglie che lamenta il sostanziale disinteresse del coniuge e l'atteggiamento prevaricatore del medesimo asseritamente sfociato in due recenti occasioni in condotte aggressive senza presentazione tuttavia di querela, ritenuto che la mancata comparizione volontaria del convenuto non è ostativa all'adozione dei provvedimenti provvisori, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, disponendo altresì che Y lasciasse la casa familiare nella piena disponibilità della ricorrente e del figlio entro e non oltre il 12.10.2020, autorizzando, in caso contrario, l'assistenza della forza pubblica.

Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi.

\*\*\*

Venendo ora alla richiesta di addebito della separazione avanzata dal resistente Y , giova premettere alcune osservazioni in punto di diritto sui presupposti dell'addebito della separazione. Orbene, va considerato che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. Sez. I ord. 20.12.2021, n. 40795; Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000).

La violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una già valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale; gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, dunque, devono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a meno che non si constati la mancanza di nesso eziologico con la crisi coniugale mediante un accertamento attento e rigoroso.

Al riguardo, si è recentemente statuito come vada riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da " *affectio coniugalis*" (si vedano, Cass. Civ. Sez. VI 27.06.2013 n. 16285; Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass. civ. 21.03.2011, n. 2011; Cass. civ. 09.10.2007, n. 21099; tra le ultime, Cass. civ. Sez. VI, ordinanza n. 1715 del 23.01.2019, ove si è ritenuto che "*... la crisi coniugale sia piuttosto da addebitare ad una incompatibilità caratteriale dei coniugi che nel tempo ha reso irreversibile la rottura del rapporto*", con sostanziale non rilevanza, ai fini dell'addebito, della relazione extraconiugale di uno dei coniugi in epoca precedente la rottura del rapporto matrimoniale).

Ancora, quanto alla violazione del dovere di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, mette conto evidenziare come la sua violazione determini normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisca, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un'accurata e rigorosa verifica (cfr., Cass. civ. Sez. I, 17.01.2014, n. 929; Cass. civ. n. 25618/2007; Cass. civ. Sez. I, 12.06.2006, n. 13592; Cass. Civ. Sez. I, 14.11.2001 n. 14162; Cass. civ. Sez. 20.04.2011,

n. 9074; vedasi anche la più recente Cass. civ. Sez. I, n. 11448/2017 ove si è chiaramente affermato che *"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza"*).

Orbene, il resistente marito domanda addebitarsi la separazione alla moglie per avere questa intrattenuto, a partire dall'ottobre del 2018, stabile relazione sentimentale con altro uomo residente a Faenza, tal Sig. ...., con il quale, pur continuando a vivere con il marito ed il figlio nell'abitazione coniugale, trascorrerebbe ogni fine settimana; la situazione sarebbe nota al marito da anni, in ragione dell'ammissione della stessa ricorrente e del fatto che il rapporto extraconiugale sarebbe vissuto "alla luce del sole". Di par suo, la ricorrente nega decisamente la relazione extraconiugale, dando conto di una convivenza matrimoniale divenuta sempre più problematica e gravosa per effetto della progressiva differenziazione dei rispettivi caratteri, situazione, questa, che la induceva a rivolgersi ad un legale nel settembre 2019 al fine di iniziare una procedura di separazione dal g à marito con inoltro di formale missiva in nessun modo riscontrata dal Y, il quale, anzi, in due occasioni, nel mese di ottobre 2019 e nel mese di febbraio 2020, avrebbe tenuto un comportamento violento nei confronti della moglie, con intervento delle Forze dell'ordine.

Orbene, a prescindere da ogni approfondita valutazione in ordine all'ammissibilità stessa della domanda di addebito essendosi il convenuto tardivamente costituito (oltre i dieci giorni prima dell'udienza di comparizione davanti al nominato giudice istruttore), in ogni caso la stessa è infondata e non merita pertanto accoglimento. Non solo non è stata data prova, sia tramite istruttoria orale sia tramite produzione documentale, del fatto storico, in sé e per sé considerato, della relazione extra coniugale asseritamente intrattenuta dalla X, a fronte di una netta contestazione della predetta, ma soprattutto non è stata offerta dimostrazione alcuna in ordine all'imprescindibile nesso di causalità tra detta relazione e il venire meno dell'unione matrimoniale. Non può non rilevarsi infatti che non sono stati richiesti dalle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste e non vi è stata alcuna istruttoria al riguardo.

Va di conseguenza rigettata, in quanto sfornita di prova, la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal resistente.

\* \* \*

Venendo ora a decidere sul regime di affidamento e collocazione dell'unico figlio della coppia, \*\*\*, nato a \*\*\* il 14.06.2015, dunque attualmente di anni sette, non sussistono motivi per non confermare le statuizioni presidenziali rese al riguardo, come peraltro richiesto da entrambe le parti. Il figlio minore è pertanto affidato ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affido condiviso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando il minore si trova presso ciascun genitore, e collocazione abitativa stabile e prevalente presso la madre, non più nella casa familiare condotta in locazione, sita in ... e a lei assegnata con l'ordinanza presidenziale, essendosi la ricorrente, dal marzo 2022, trasferita a vivere, unitamente al figlio minore e con il consenso del marito, a ... dove ha trovato lavoro e preso in affitto un piccolo appartamento.

Per quanto concerne gli incontri padre-figlio e regolamentazione tempi di permanenza di \*\*\* presso il padre e la madre, si osserva che: - il Presidente del Tribunale, nel già richiamato provvedimento, disposta la prevalente collocazione abitativa del minore presso la madre nella casa già familiare di ..., stabiliva, in conformità alla richiesta della ricorrente, che il padre vedesse e tenesse con sé il figlio un fine settimana a settimane alterne (dal venerdì ore 17.30 alla domenica sera ore 21.30 circa con accompagnamento presso la madre), tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 21.30 circa, con accompagnamento presso la madre, un martedì ogni due settimane 55 dalle 17.15 alle 21.30 circa con accompagnamento presso la madre, le festività del Natale, del Capodanno e della Pasqua con i genitori ad anni alterni nonché vacanze estive con priorità del periodo di scelta ad anni alterni tra i genitori e con la facoltà di restare presso ciascuno di essi anche per due settimane sia consecutive che frazionate, con possibilità di comunicare telefonicamente; inoltre, ritenutane l'opportunità, stante il contesto rappresentato in atti ed i pregressi atteggiamenti aggressivi del convenuto che hanno richiesto l'intervento della Polizia di Stato, disponeva la vigilanza del Servizio Sociale territorialmente competente con richiesta di una prima relazione, anche sommaria, entro il 18.12.2020; - in data 21.12.2020 il Servizio Sociale ... provvedeva a trasmettere la richiesta relazione nella quale gli operatori, dopo avere dato atto che, nonostante l'ordinanza presidenziale disponga l'uscita del padre dall'abitazione familiare di ..., i coniugi tuttora convivono unitamente al figlio nella stessa, evidenziano come durante il colloquio sia la madre che il padre abbiano rappresentato una situazione di convivenza sostanzialmente serena in cui non sono più presenti liti o particolari tensioni endofamiliari - in particolare la X riferisce di essersi confrontata con vari psicologi prima di prendere la decisione di separarsi dal marito, di non avere tuttavia ancora condiviso con il figlio \*\*\* tale decisione, essendo il bambino molto legato al padre, di non sentirsi spaventata o intimorita dal marito, non temendo per il futuro un'altra reazione aggressiva, e di ritenere che, anche se i coniugi vivranno separati in futuro, il padre potrà vedere il figlio senza impedimenti, il Y, rispetto al disposto del provvedimento presidenziale, afferma di non essere, allo stato attuale, in grado di fare fronte al pagamento di un ulteriore canone di locazione, propone quindi di attendere che la moglie consegua la laurea presso l'Accademia di Belle Arti, trovi un'occupazione e si trasferisca in altro alloggio con il supporto economico del marito, riferendo inoltre di essere ben consapevole che un torto arrecato alla madre avrebbe ripercussioni sul bambino e che il suo intento è di cercare una soluzione congrua e fattibile per entrambi, preso atto della decisione della moglie di separarsi, comunicata senza preavvisi al marito nel maggio 2019 - e come i genitori rappresentino il figlio \*\*\* come un bambino sereno, con un buon rapporto con entrambe le figure genitoriali, e bravo, sveglio ed attento a scuola (il minore frequenta l'ultimo anno di scuola materna).

Gli operatori del Servizio Sociale concludono la relazione rilevando, come dopo avere spiegato sia alla madre sia al padre che il mandato conferito al Servizio Sociale, Tutela minori, riguarda la verifica della condizione di benessere del minore legata alla separazione conflittuale tra i genitori, entrambi abbiano rappresentato l'assenza di conflittualità nella situazione attuale; - nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni sia la ricorrente che il resistente domandano confermarsì, quanto alla regolamentazione visite padre-figlio e tempi di permanenza di \*\*\* presso ciascun genitore, le previsioni di cui al provvedimento presidenziale - a ben guardare il Y domanda un pernottamento del figlio presso di sé anche nella giornata del

martedì e al riguardo né la madre né il padre allegano, alla luce della distanza tra le rispettive residenze e della frequentazione della scuola elementare da parte di \*\*\*, alcuna particolare circostanza in ordine al riaccompagnamento a scuola del bambino la mattina, con le connesse, possibili difficoltà logistiche.

Orbene, ai fini della decisione, premesso come l'art. 337 ter c.c. prescrive chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo diritto il minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, reputa opportuno il Collegio confermare le statuizioni presidenziali rese al riguardo che, appunto, dopo il trasferimento della madre a ..., risultano essere state regolarmente seguite dalle parti, con il consolidarsi di un assetto di visite e di incontri padre-figlio, senza che siano state evidenziate dai genitori particolari criticità o difficoltà di accettazione da parte del bambino, fermo restando ovviamente che il calendario predisposto è liberamente plasmabile dai genitori sulla base delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche, nonché desideri del minore e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.

\*\*\*

Per quanto concerne poi le questioni economiche, ovvero l'entità dell'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del padre nonché quota di partecipazione alle spese straordinarie, si osserva che: - il Presidente del Tribunale, nella già richiamata ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti, rilevato che, svolgendo Y, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, attività di medico generalista alle dipendenze dell'Ausl Romagna ed essendo il predetto proprietario in ... della casa dove è dichiarata la residenza anagrafica del nucleo, può presumersi per il medesimo un'entrata mensile netta non inferiore a € 4.000,00, ritenuto che, non avendo mai svolto la ricorrente, secondo i desiderata del coniuge conforme alla tradizione del Paese di origine, attività lavorativa per occuparsi delle cure domestiche e del figlio, senza tuttavia tralasciare il perfezionamento degli studi di Graphic designer presso l'Accademia delle Belle Arti di ... dove dovrebbe conseguire la laurea nell'indirizzo mosaico nel prossimo mese di febbraio, e dovendo tenersi conto della buona posizione sociale del resistente, di cui i familiari hanno diritto di godere, stabiliva che Y corrispondesse alla X, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese di ottobre 2020 di cessazione della coabitazione, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile dell'importo, ritenuto congruo, di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre l'80% delle spese straordinarie, da concordare previamente ad eccezione di quelle mediche e scolastiche; - in sede di precisazione delle conclusioni, così come nel ricorso introduttivo, la ricorrente madre insiste per la previsione di un contributo mensile per il figlio \*\*\* di € 600 cui aggiungere il rimborso integrale delle spese straordinarie da sostenersi per il minore, mentre il padre domanda stabilirsi a suo carico assegno di € 300 mensili, cui aggiungere il 50% delle spese straordinarie.

Ora, in base ad una valutazione comparativa delle condizioni economico-reddituali dei genitori per come emerse dalle allegazioni e deduzioni degli stessi e dalla documentazione versata in atti dalle parti - tenuto conto che la madre, la quale, in conformità ai desideri del coniuge, non ha mai

lavorato durante il matrimonio e, dopo avere studiato in Iran Graphic Designer, con il sostegno economico del marito ha perfezionato gli studi in Italia conseguendo presso l'Accademia delle Belle Arti di ... il diploma di laurea in "Mosaico", nell'agosto 2021 ha trovato un impiego a ... come ceramista, con contratto a tempo parziale e determinato (un primo contratto di un anno fino al 23.08.2022, il secondo dal dicembre 2022 al dicembre 2023) e retribuzione mensile netta di circa € 800, non è proprietaria, neppure in via cointestata, di immobili, beni mobili o autovetture e non o g dispone di titoli, e deve provvedere al pagamento del canone mensile di € 180,00 cui aggiungere spese condominiali di € 20 per l'appartamento preso in locazione a ..., mentre il padre, medico di base alle dipendenze dell'Ausl della Romagna con ambulatorio sito in..., ha percepito nell'anno di imposta 2016 un reddito complessivo di € 60.995,00 ed un reddito imponibile di € 54.457, nell'anno di imposta 2017 un reddito complessivo pari ad € 73.100 con un imponibile di € 64.813 ed una imposta netta di € 20.101 e nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo di € 84.117 ed un reddito imponibile di € 73.761,00 con una imposta netta di € 24.262, è proprietario esclusivo di un immobile situato ad ... gravato da mutuo ipotecario con rata mensile di € 500,00, in cui i coniugi hanno vissuto fino al 2019, risiede nella casa già familiare di ... con canone di locazione mensile di € 550 e per l'ambulatorio di Longiano in cui esercita l'attività di medico di base sostiene un canone di locazione mensile di € 450,00 - avuto riguardo alle esigenze del figlio minore proporzionate all'età, ai tempi di permanenza del minore stesso presso ciascun genitore e della circostanza che l'immobile di ... può eventualmente essere messo a reddito, si reputa equo e proporzionato porre a carico del padre Y l'obbligo di versare alla madre X, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno mensile dell'importo di € 500, così come già rivalutati a decorrere dall'ordinanza presidenziale e annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat.

La ricorrente madre ed il resistente padre provvederanno nella misura del 20% la prima e dell' 80% il secondo al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, che predispone uno schema/disciplina di spese straordinarie e da intendersi qui integralmente richiamato.

\*\*\*

Per quanto concerne poi l'eventuale assegno mensile da porre a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento della moglie e sua entità, si sottolinea che: - il Presidente del Tribunale, nella richiamata ordinanza, rilevato, come già detto sopra che può presumersi per il marito un'entrata mensile netta non inferiore ad € 4.000, che la X non ha mai svolto attività lavorativa ed è in procinto di conseguire la laurea nell'indirizzo mosaico, tenuto conto della buona posizione sociale del resistente, di cui i familiari tra cui la moglie hanno diritto di continuare a godere, stabiliva in favore della moglie contributo mensile per il suo mantenimento nella misura ritenuta congrua di € 1.100 (comprensivo della somma di € 600 per il pagamento del canone di locazione dell'appartamento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat; - in sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente insiste nella domanda di assegno mensile di € 1.000,00 cui aggiungere l'importo di € 200,00 quale canone mensile dell'appartamento condotto in locazione, mentre il resistente marito chiede rigettarsi qualsivoglia domanda ex art. 156 c.c. svolta



al riguardo dalla X, stante l'addebito alla stessa della separazione in ragione della sua relazione extraconiugale.

Orbene, va premesso che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. I, 25.08.2006, n. 18547; Cass. civ. Sez. I, 16.12.2004, n. 23378; Cass. civ. Sez. I, 07.12.2007, n. 25618; Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721). Sempre in punto di diritto, si osserva quindi che, secondo la Suprema Corte, diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione; diversamente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare, per taluni aspetti, gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con o la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l'assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell'articolo 143 c.c. (Cass. civ. N <49 Sez. I, 10.05.2017, n. 11504; Cass. civ. Sez. I, 16.05.2017 n. 12196; Cass. civ. Sez. VI-I ordinanza 24.06.2019 n. 16809). Non è quindi necessario che il coniuge si trovi in stato di bisogno, la spettanza è riconosciuta in linea di principio anche al coniuge economicamente autosufficiente e che sia in grado di mantenere un tenore di vita dignitoso, ma non così elevato come quello goduto in costanza di matrimonio.

Evidenziato in primo luogo che è stata rigettata la domanda di addebito svolta dal marito, sulla base quindi di una analisi comparativa delle rispettive situazioni economico-reddituali delle parti così come sopra svolta, avuto riguardo, da un lato, alla durata del matrimonio (quasi nove anni), dall'altro dall'aver la moglie, da poco laureata all'Accademia delle Belle Arti e in possesso di capacità lavorativa quantomeno generica, reperito in 2 agosto 2021 attività lavorativa a tempo determinato come ceramista, mentre il marito, medico di base, dispone di entrate mensili sicure e ben più consistenti ed è proprietario di immobile, reputa il Collegio come ricorrano senz'altro i presupposti per riconoscere alla X il diritto di ricevere dal marito assegno perequativo nella misura, ritenuta adeguata e congrua, di € 400,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat.

\*\*\*

Le spese di lite seguono integralmente il principio della soccombenza, stante il rigetto della domanda di addebito avanzata dal marito e prevalente soccombenza del medesimo sulle questioni economiche, e sono poste a carico del resistente in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio. Le stesse si liquidano nel dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014

così come aggiornato dal D.M.N49/22,192920 riguardo alla natura e valore indeterminato della causa, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale), senza la dimidiazione prevista per l'onorario spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (vedasi Cass. civ. Sez. II, ordinanza 11.09.2018, n. 22017, secondo cui "in tema di patrocinio a spese dello stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità"; in conformità Cass. civ. Sez. VI, o.r.d. n. 11590 dello 03.05.2019).

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto separazione giudiziale promossa da X nei confronti di Y, con ricorso depositato in data 27.03.2020, così provvede:

- PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi X, nata a \*\*\* (Iran) il 16.09.1989, e Y, nato a Gargar (Iran) il 22.03.1959, unitisi in matrimonio a \*\*\* (Iran) il 22.09.2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ... n. \*\*\*, Atto Tr. n. \*\*\* - \*\*\* 2017, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- RIGETTA la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal resistente;
- STABILISCE l'affidamento condiviso ai genitori X e Y del figlio \*\*\*, nato il 14.06.2015, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle 55 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e collocazione abitativa stabile e prevalente presso la madre, allo stato residente in ...;
- STABILISCE che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, possa vedere e tenere con sé il figlio minore \*\*\* un fine settimana a settimane alterne (dal venerdì ore 17.30 alla domenica sera ore 21.30 circa con accompagnamento presso la madre), tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 21.30 circa, con accompagnamento presso la madre, un martedì ogni due settimane dalle 17.15 alle 21.30 circa con accompagnamento presso la madre, sette giorni durante le festività natalizie con alternanza anno per anno con la madre del periodo 23-30 dicembre e 31 dicembre-7 gennaio, tre giorni nel periodo pasquale con il giorno di Pasqua e di Pasquetta in via alternata

anno per anno con la madre e due settimane, sia consecutive che frazionate, durante le ferie estive con priorità del periodo di scelta ad anni alterni con la madre, con possibilità di comunicare telefonicamente;

- DISPONE che il Y corrisponda alla X, a titolo di contributo al mantenimento del figlio \*\*\*, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 500,00, così come già rivalutato e annualmente rivalutabile secondo indici Istat;

- DISPONE che il padre e la madre provvedano al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio nella misura dell'80% il primo e del 20% la seconda, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;

- DISPONE che il marito Y versi alla moglie X, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno a titolo di contributo al suo mantenimento ex art. 156 c.c. dell'importo di € 400,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;

- CONDANNA il resistente Y alla refusione, in favore dello Stato, delle spese di lite che si liquidano in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;

- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Forlì nella Camera di consiglio del 28 dicembre 2022.

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Rossella Talia)

IL GIUDICE EST.

(dott.ssa Anna Orlandi)

Pubblicazione il 04/01/2023